



## Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane - Atto n. 121: Parere delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato

Le Commissioni XII Affari Sociali della Camera e X Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato hanno dato parere favorevole al decreto legislativo attuativo della Riforma in favore delle persone anziane. I due pareri esplicitano chiaramente alcune osservazioni e modifiche da apportare al testo definitivo frutto anche delle osservazioni mosse durante le audizioni da Uil Cgil e Cisl congiuntamente alle rispettive Federazioni dei Pensionati.

I pareri delle Commissioni si concentrano essenzialmente sui punti chiave della riforma:

- Va rivisto il ruolo del *Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente* (SNAA) che deve essere in linea con quanto disposto dalla legge delega 33/2022, affinché si realizzi la programmazione integrata di tutti i servizi, gli interventi e le prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali da erogare in favore delle persone anziane non autosufficienti.
- Va rivista la *sperimentazione della prestazione universale* che si affianca all'indennità di accompagnamento al fine di garantire l'universalità della misura al fine di assicurare il carattere dell'universalismo nell'accesso, di prevedere l'importo graduato in base all'intensità del bisogno assistenziale e di garantire la libertà di scelta tra erogazione di denaro e di servizi. Il tetto previsto dei 70 anni determina, oltre ad una riduzione della platea dello SNAA (non più quindi 3,8 milioni di anziani non autosufficienti), una parziale incoerenza con le definizioni contenute nel medesimo decreto (articolo 2), ed un disallineamento rispetto ai principali indicatori di servizi che considerano la popolazione *over* 65 come base di computo.
- Rivedere le disposizioni relative alla formazione del personale addetto al supporto e all'assistenza delle persone anziane, anche nel definire i profili professionali e il modello organizzativo dei servizi da erogare, prevedendo, in particolare, la definizione di percorsi per la formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore sociosanitario, attraverso la predisposizione di specifiche linee guida da adottare con decreti dei Ministri competenti, al fine di definire modalità omogenee per l'attuazione di percorsi formativi su tutto il territorio nazionale.
- Riconsiderare l'articolo 40, in quanto in contrasto con la definizione di «persona anziana» escluderebbe l'applicazione di una parte rilevante delle disposizioni del provvedimento alle persone di età compresa tra i 65 e i 69 anni, con la conseguenza di un arretramento delle tutele e delle prestazioni previste dall'ordinamento.

- Di approvare in tempi brevi una legge organica sui caregiver. Con la precisazione da parte della Commissione del Senato di dotarla anche "delle risorse finanziarie necessarie per la definizione di una tutela completa di tali soggetti, relativa anche ai profili di previdenza sociale."
- Va esplicitato all'art.33, in relazione alle persone con disabilità divenute anziane che, al compimento sessantacinquesimo anno di età non c'è "necessità di richiedere l'attivazione di nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale."
- Si suggerisce *l'introduzione dell'infermiere di famiglia* nell'equipe dei componenti dell'Unità di valutazione multidimensionale finalizzata a definire il PAI.
- Per la telemedicina vanno esplicitate, più in generale, che le prestazioni erogabili in telemedicina debbano essere fornite in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Salute 29 aprile 2022, in tema di assistenza domiciliare, e possano pertanto essere erogate da tutti gli enti pubblici e privati accreditati per le cure domiciliari.

Evidenziamo come fondamentali anche alcune osservazioni espresse dalla Commissione del Senato in relazione ad alcuni temi:

- nelle norme sulla promozione dei soggiorni in luoghi di turismo legati al benessere e alla cura della persona, valutare i motivi della limitazione ai soli anziani autosufficienti,
- prevedere espressamente che l'erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio dei soggetti possa essere effettuata anche dall'infermiere di famiglia e comunità,
- valutare un coinvolgimento dell'infermiere nella formazione delle persone anziane in materia di sanità digitale,
- prevedere l'istituzione di un sistema di monitoraggio per lo SNAA, al fine di garantire le attività svolte e i servizi resi,
- chiarire se l'adozione delle misure di incentivo e sostegno *per la promozione di corsi per l'inclusione delle persone anziane e del dialogo intergenerazionale* da parte di università sia prevista in termini tassativi oppure in termini di semplice possibilità

\*\*\*

La Uil e la Uilp, non possono che esprimere soddisfazione dinanzi alle richieste delle Commissioni di Camera e Senato, nel procedere ad una più puntuale definizione delle misure che nel Decreto attuativo dovranno finalizzarsi ad una maggiore armonizzazione in merito a quanto disposto dalla legge delega 33/2023, senza svilirne e depotenziare l'impianto stesso della riforma.

## Link commissioni

- XIX Legislatura Lavori Resoconti delle Giunte e Commissioni (camera.it)
- Legislatura 19ª 10ª Commissione permanente Resoconto sommario n. 174 del 05/03/2024 (senato.it)